

<b>COMUNICATO UFFICIALE</b> Protocollo n.1404 del 3 maggio 2017	NUMERO: 151 ANNO SPORTIVO: 2016/2017
PROPONENTE	CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
OGGETTO	<b>DECISIONE N°9/2017 CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO</b>
ABSTRACT	Decisione Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, dopo il rinvio richiesto con verbale udienza del 21 aprile 2017, in merito al reclamo presentato dal Sodalizio HCU Catania avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. 108 del 21 marzo 2017.
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	Segreteria Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello – Sig.ra Alessandra Andreoni 06/83751111
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	Segretario Generale – Francesca Vici

DECISIONE N. 09/2017 CORTE DI APPELLO FEDERALE in funzione di CORTE  
SPORTIVA DI APPELLO

Roma, 3 maggio 2017

Prot. n. 1403

Il giorno 3 maggio 2017, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 15:00, presso gli uffici della FIH, la Corte di Appello Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello per decidere, dopo il rinvio richiesto con il verbale dell'udienza del 21 aprile 2017, sull'istanza di reclamo presentata dal Sodalizio HCU Catania contro il provvedimento del Giudice Sportivo nazionale, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 108 del 21 marzo 2017 reso noto in pari data sul sito federale e via pec alla Società ricorrente

Svolge le funzioni di Segreteria la Sig.ra Alessandra Andreoni.

A parere di questa Corte il ricorso è infondato e pertanto va respinto per i seguenti motivi.

La decisione presa dal Giudice Sportivo appare condivisibile in quanto, anche dall'ulteriore istruttoria disposta da questa Corte, è emerso palesemente che lo stato di degrado in cui versava il campo di giuoco in questione era tale già da lungo tempo e soprattutto che tale stato era già conosciuto, da altrettanto lungo tempo, dalla Società reclamante.

Invero, questa Corte rileva che la comunicazione effettuata dalla HCU Catania in data 17 marzo 2017 è da ritenersi comunque intempestiva, in quanto faceva riferimento soltanto ad una delle tante problematiche che gli arbitri hanno riscontrato come già in essere all'interno del campo da giuoco, tanto da ritenerlo giustamente indisponibile.

Al caso di specie trova, quindi, applicazione così come fatto dal giudice di prime cure, l'art. 39 RGC anche alla luce del fatto che l'HCU Catania, sempre con la comunicazione del 17 marzo 2017, non ha documentato in alcun modo tale indisponibilità (art. 39 RGC 1° comma) limitandosi, come già detto, a denunciare una sola voragine, allorquando la situazione era ben più grave e dalla stessa mai denunciata.

A conforto di quanto sopra, e cioè del grave dissesto del campo di gioco, non riferibile alla sola voragine denunciata dal HCU Catania ma già da molto preesistente alla stessa, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza Sindacale n° 5 del 21 marzo 2017.

Pertanto, si ritiene pienamente condivisibile la decisione del Giudice sportivo in quanto sulla HCU Catania ricadeva l'onere di denunciare l'assoluta, accertata e preesistente indisponibilità del campo da gioco in quanto la squadra ospitante ha l'onere di garantire il regolare svolgimento delle gare e nel contempo di garantire la piena sicurezza degli atleti che su quel campo si affrontano, per cui la mancata effettuazione della gara *de quo* è senz'altro imputabile alla società reclamante.

Infine, per mero tuziorismo, ed a definitiva conferma del comportamento assolutamente omissivo della HCU Catania rispetto all'onere di mettere, anche i propri atleti, nella condizione di giocare nel modo più sicuro possibile, si richiamano il contenuto della dichiarazione resa dal capitano della squadra ospitante in data 19 marzo 2017 e di quella resa dal Consigliere federale, Lorenza Di Guardo del 20 marzo 2017, entrambe agli atti, in merito all'insistenza della società reclamante di

disputare la partita del 19 marzo 2017 nonostante lo stato di assoluta indisponibilità del campo da gioco.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo della HCU Catania.

Il Presidente

F.to Avv. Vincenzo Vitale

Componenti effettivi

F.to Alessandro D'Achille

F.to Juan Josè Di Nicco

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

F.to Ersilia Sibilio

Per la pubblicazione

---

Roma, 3 maggio 2017

Il Segretario Generale  
Francesca Vici

